

Spettabile  
DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE IV  
Ufficio II  
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA

VA/gc

Roma, 31 luglio 2008

Telefax 06-4761.0697

Alla c.a. del Dott. Alessandro Rivera

**Oggetto: Documento di consultazione OIC – Bozza di articolato per il completamento dell'attuazione delle Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE (c.d. modernizzazione contabile) ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (comunitaria 2007).**

In relazione al documento di consultazione con il quale si intende completare l'attuazione della direttiva *fair value* e modernizzazione – documento, pubblicato nel sito internet del Dipartimento del Tesoro – formuliamo qui di seguito le nostre osservazioni.

1. In linea generale l'avvicinamento della normativa contabile nazionale ai principi contabili internazionali appare opportuno e condivisibile.

Come configurato nella proposta di articolato in commento, questo avvicinamento dovrebbe consentire un sensibile miglioramento dell'informazione contabile prodotta dalle imprese, sia per l'intrinseca qualità dei principi contabili oggetto di recepimento, sia per l'estensione con la quale tale avvicinamento è stato attuato.

L'opportunità di effettuare una revisione del quadro normativo contabile muove anche dall'esigenza di rendere il più possibile comparabili i bilanci delle

imprese. Gli IFRS, come noto, sono divenuti da tempo principi di riferimento per la redazione dei bilanci di esercizio delle società quotate e di altri rilevanti categorie di imprese. Attualmente, dunque, all'interno dello stesso settore di produzione può riscontrarsi la presenza di imprese o gruppi omogenei sotto il profilo dimensionale e delle attività svolte, che redigono i propri bilanci alternativamente secondo le disposizioni normative nazionali o secondo gli IFRS, con conseguente difficoltà – se non impossibilità – di comparare utilmente i dati forniti. È chiaro che l'avvicinamento delle regole civilistiche agli IFRS produce, come conseguenza, che anche i soggetti che non optino per tali principi, o che non siano abilitati a farlo, possano comunque redigere bilanci tendenzialmente confrontabili. Né va trascurato che, in questo modo, i soggetti che adottano gli IFRS e quelli che, per opzione o per divieto, non li adottano avranno trattamenti contabili meno distanti, anche in relazione agli effetti che queste rappresentazioni contabili producono nella vita dell'impresa.

2. Sempre sotto un profilo di carattere generale, appare anche condivisibile la scelta di prevedere per varie fattispecie che l'adeguamento avvenga attraverso meccanismi opzionali. È vero che questa soluzione pregiudica in parte il raggiungimento dell'obiettivo di comparabilità di cui al punto precedente, ma soddisfa un interesse preminente in questa prima fase: quello di consentire un avvicinamento graduale ai nuovi principi, affidandolo ad una valutazione delle singole imprese in ragione della loro situazione complessiva.

3. Ci sono, tuttavia, problemi metodologici che andrebbero approfonditi. La struttura del provvedimento è chiaramente indirizzata ad attuare un avvicinamento per singole fattispecie ed entro limiti predefiniti e non attraverso un generico rinvio al complesso delle regole IFRS. A questo riguardo si considerino, ad esempio, i riferimenti espressi nell'articolato in esame a fattispecie specifiche quali la valutazione al costo o al valore equo dei beni di investimento, la contabilizzazione del leasing finanziario, la valutazione dei beni immateriali, la valutazione degli strumenti finanziari, etc.

Anche questa scelta ci sembra oculata e conforme al criterio di gradualità, sopra richiamato, nell'avvicinamento agli IFRS.

Con questo assetto metodologico, tuttavia, mal si coordina l'affermazione, contenuta nella bozza di articolato al punto 2 del primo comma del nuovo art. 2423-ter, secondo cui *“salvo diversa disposizione di legge, deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell'operazione”*.

Questa previsione appare non solo poco in linea con l'anzidetta impostazione per fattispecie, ma più in generale pericolosa, a nostro avviso, e non condivisibile sotto diversi profili.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è stato coniugato nei principi internazionali in tutta la sua completezza organica ed applicativa: tant'è che nella proposta di modifica del *Framework* degli IFRS<sup>1</sup> se ne prevede l'eliminazione perché esso non è altro che il risultato che dovrebbe naturalmente scaturire da un bilancio in grado di fornire informazioni utili ad una serie ben individuata di destinatari e, dunque, non è altro che la naturale conseguenza di una corretta applicazione dell'insieme dei principi IFRS. Difficile immaginare che non sia espressione di questo principio, ad esempio, la contabilizzazione delle operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie trattate rispettivamente come rimborsi e conferimenti di capitale (IAS 32), le regole in materia di cancellazione delle attività finanziarie dal bilancio (IAS 39), le regole riguardanti il cd *combining* e *segmenting* (la separazione e la considerazione unitaria) di uno o più contratti di commessa (IAS 11), la configurazione come rapporto locativo o di prestito finanziario della vendita di beni cui si riconnettano opzioni *put* o *call* sicuramente *in the money* fra venditore ed acquirente sui beni medesimi (IAS 18), il trattamento come dividendo o come apporto delle prestazione gratuite tra socio e società partecipata (prestiti infruttiferi, comodati), e via discorrendo.

Il rischio, dunque, è che con questa affermazione si introduca un meccanismo di automatico recepimento, per le imprese non tenute

---

<sup>1</sup> Exposure Draft of *“An improved Conceptual Framework for Financial Reporting”*, pubblicato nel maggio del 2008.

all'applicazione degli IFRS, degli stessi principi contabili internazionali nel loro complesso e non ci sembra che questa evenienza possa essere attenuata dalla previsione normativa secondo cui l'applicazione della prevalenza della sostanza sulla forma deve avvenire "salvo diversa disposizione di legge". Si consideri che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, attesa la sua portata generale, non consente di recepire solo alcune delle regole IFRS che ne danno concreta attuazione, trascurandone altre aventi la medesima funzione.

In effetti, si potrebbe replicare che tale principio, una volta calato nel codice civile, verrebbe ad assumere una dimensione sua propria nel contesto del nostro sistema che prescinderebbe dagli IFRS: in questo senso deporrebbe il fatto che esso era stato introdotto (sia pure in termini meno espliciti) già prima dell'adozione dei principi contabili internazionali, in occasione della riforma del diritto societario del 2003. Tuttavia, se all'epoca potevano esserci incertezze sulla sua portata – tanto che taluni dubitavano che esso avesse avuto una concreta possibilità di applicazione in un bilancio avente funzione prettamente organizzatoria (volto cioè a tutelare l'integrità del capitale e gli interessi dei terzi creditori) – oggi, con la presenza degli IFRS direttamente nel nostro ordinamento, sarebbe difficilmente sostenibile che tale principio abbia una valenza diversa da quella declinata nel sistema dei principi contabili internazionali.

In definitiva, occorre allontanare il rischio di estendere in modo così invasivo gli IFRS alle imprese che, per opzione o divieto, non sono tenute alla loro applicazione. Oltretutto, si tratta in molti casi di imprese i cui bilanci non forniscono le stesse garanzie, in termini di efficacia del sistema dei controlli interni ed esterni, dei bilanci delle imprese quotate e per i quali resta preminente la funzione organizzatoria che essi hanno sempre avuto rispetto a quella propriamente informativa degli IFRS per il mercato degli investitori. Né va trascurato che l'articolato si rivolge genericamente alla platea di tutte le imprese societarie che non applicano gli IFRS a prescindere dalle loro dimensioni e caratteristiche, laddove al contrario è oggetto di notevole discussione presso gli organi comunitari (e a livello dello stesso IASB) l'adozione dei principi contabili internazionali per le PMI (piccole e medie imprese).

Conclusivamente, sarebbe opportuno procedere ad una riformulazione della norma in oggetto, dalla quale risulti che la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica nella rappresentazione delle operazioni si configuri al più come una caratteristica qualitativa che il bilancio acquisisce in virtù dell'applicazione dei criteri particolari di valutazione così come definiti – caso per caso – nei successivi articoli, piuttosto che come criterio generale di valutazione.

4. Un altro tema di carattere generale attiene ai profili fiscali dell'adeguamento del bilancio civilistico agli IFRS.

La legge delega invita, al riguardo, ad introdurre apposita *“modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.”* (cfr.: art. 25, lettera g), della legge comunitaria 2007).

L'applicazione di tale principio di neutralità appare difficilmente conciliabile con l'impostazione civilistica di avvicinamento agli IFRS. Quale che sia la misura con cui questo avvicinamento verrà attuato (vedasi il punto precedente), il principio dovrebbe essere esattamente opposto, cioè quello di modificare le regole fiscali per rendere più stretto il criterio di derivazione dell'imponibile dal nuovo assetto contabile e civilistico del bilancio. In questo senso occorre far tesoro di quanto è accaduto con il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 per ciò che concerne i soggetti che hanno direttamente adottato gli IFRS nella redazione del bilancio d'esercizio. Il principio di neutralità dell'imposizione sancito da tale decreto fra le imprese che applicano gli IFRS e quelle che non li applicano, ha indotto le prime ad apportare tali e tante modifiche ai risultati di bilancio (per giungere alla determinazione dell'imponibile) che i dati contabili ed i dati fiscali sono risultati fra loro notevolmente divergenti sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Si stava profilando, in altri termini, già nel corso di questi primi tre anni di applicazione degli IFRS, un vero e proprio doppio binario di complessa ed onerosa attuazione nonostante, anche per i soggetti che adottano IFRS, la norma fiscale stabilisse formalmente, così come per le altre

imprese, la derivazione dell'imponibile dal risultato di bilancio. Doppio binario destinato, oltretutto, ad incrementarsi nel tempo in ragione del carattere continuativo dell'attività di impresa e dei riflessi che queste differenti determinazioni reddituali producono via via sull'identificazione contabile e fiscale del patrimonio aziendale. La finanziaria del 2008 è intervenuta opportunamente a correggere questa situazione affermando, per le imprese in questione, il principio di derivazione dell'imponibile dai criteri di qualificazione, imputazione e classificazione previsti dagli IFRS.

5. Venendo alle singole fattispecie di adeguamento, esse ci sembrano ben impostate. Ci limitiamo a rilevare alcuni aspetti critici.

I. Riguardo agli strumenti finanziari si segnala l'opportunità di prevedere una deroga all'applicazione delle norme previste dallo IAS 39, alle quali la bozza di articolato rinvia direttamente, in tema di valutazione dei crediti e dei debiti, considerate le difficoltà connesse all'adozione del criterio del costo ammortizzato e la marginalità dei benefici apportati dall'utilizzo di questo criterio.

II. Con riferimento ai bilanci degli intermediari finanziari non obbligati all'applicazione dei principi contabili internazionali, si suggerisce di prevedere il rinvio diretto agli IFRS per ciò che concerne la contabilizzazione degli strumenti finanziari, così da uniformare il regime contabile di tali soggetti a quello previsto dalla disciplina generale dei soggetti sottoposti a vigilanza.

III. L'introduzione del criterio cosiddetto "finanziario" di rappresentazione del *leasing*, come disciplinato dal punto 5 dell'art. 2424-bis cod. civ., presenta non poche criticità. La nozione di *leasing* finanziario, come definita nella bozza di articolato, non coincide con quella prevista dallo IAS 17: evidentemente l'intenzione era di dare regole più semplici per le imprese non tenute all'applicazione degli IFRS. Ne risulta, tuttavia, una situazione tutt'altro che chiara, perché tale nozione – oltre a non realizzare un'effettiva e completa omogeneizzazione di trattamento fra l'una e l'altra categoria d'imprese – si ispira anch'essa, come lo IAS 17, a criteri di non agevole identificazione sul piano

pratico: aspetto questo di non secondaria importanza per le PMI (non dotate di idonee strutture amministrative e di controllo).

Comunque, sarebbe opportuno non adeguare su questo punto il codice civile, in considerazione sia della scarsa utilità di tale innovazione (l'informazione è già data nella nota integrativa) sia delle incertezze di varia natura che lo IAS 17 suscita, tant'è che è da tempo allo studio presso lo IASB una sua revisione.

IV. Relativamente alla disciplina civilistica delle riserve emergenti dall'applicazione del criterio del "*fair value*" le proposte avanzate nella bozza di articolato appaiono condivisibili sia con riferimento alla tutela dei terzi che all'interesse delle imprese.

Fermo restando un generale e opportuno divieto di distribuzione degli utili non realizzati, appare del tutto condivisibile la scelta di considerare utilizzabili ai fini della copertura delle perdite, le riserve emergenti dall'applicazione del criterio del "*fair value*", anche nelle fattispecie nelle quali l'imputazione di dette riserve sia avvenuta direttamente al patrimonio netto. Tale impostazione risulta, infatti, coerente con l'approccio già seguito con il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, ed ha il pregio di chiarire definitivamente, secondo un orientamento già condiviso dalla migliore dottrina, il regime di disponibilità delle riserve attribuite al patrimonio netto senza una previa imputazione al conto economico.

Appare, altresì, convincente l'indicazione fornita nel novellato art. 2504-bis cod. civ., con il quale si è riconosciuto il carattere di riserva distribuibile al saldo risultante dalla differenza positiva tra patrimonio netto iscritto a seguito della fusione e la somma dei patrimoni netti precedenti alla fusione stessa.

Si segnala, invece, l'opportunità di effettuare riflessioni ulteriori sul trattamento delle riserve derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi di cassa (di cui al punto 5 dell'art. 2426-bis). In queste fattispecie, le variazioni del "*fair value*" dei "derivati" considerate efficaci ai fini della copertura sono inizialmente rilevate a patrimonio netto e successivamente imputate a conto economico, in corrispondenza del manifestarsi dei flussi di cassa coperti. Pertanto, una riserva negativa trova implicita compensazione in un

plusvalore, non ancora rilevato contabilmente, attribuibile all'oggetto della copertura; analoga considerazione vale per la riserva positiva. Sotto questo profilo, dunque, occorrerebbe riflettere sull'opportunità di considerare tali poste irrilevanti ai fini della determinazione del patrimonio netto di riferimento per l'applicazione delle norme previste dagli art. 2446 e 2447 cod. civ.

V. Riguardo all'art. 2429 cod. civ. – applicabile tanto ai soggetti interessati dall'adeguamento qui in commento che a quelli che adottano gli IFRS – sarebbe auspicabile che fossero opportunamente modificati, per le società quotate, gli adempimenti previsti dal codice civile in materia di deposito presso la sede sociale dei bilanci annuali della società controllate (redatti, in caso di controllate estere, secondo principi contabili "locali"), così da consentire l'utilizzo di dati usati per il bilancio consolidato dell'emittente italiano, redatti secondo i principi contabili internazionali.

VI. Riguardo alle modifiche apportate al D. Lgs. 127/1991 in materia di bilancio consolidato, segnaliamo la nuova formulazione dell'art. 26, che ha esteso la nozione di imprese controllate, e quindi da includersi nel bilancio consolidato, anche alle entità *"che operano nell'interesse dell'impresa che redige il bilancio consolidato, nei casi in cui quest'ultima gode della maggior parte dei benefici e sopporta la maggior parte degli oneri o dei rischi derivanti dalla loro attività."*

Vista la difficoltà di individuare tali soggetti, e le conseguenti incertezze nella definizione del perimetro di consolidamento, sembra opportuno eliminare la norma introdotta, anche considerata la marginalità dei benefici che dovrebbero derivare dalla sua applicazione. Le norme previste dal D.Lgs. sono, infatti, destinate ai gruppi "chiusi" rispetto al mercato, per i quali il fenomeno oggetto della disposizione assume tendenzialmente scarsa significatività. Inoltre, qualora fossero individuabili profili di rischio specifici con riferimento all'attività di tali entità, i bilanci consolidati dovrebbero comunque darne conto, mediante l'appostazione di specifiche passività in bilancio.

VII. Considerata la rilevanza delle modifiche contenute nella bozza di articolato oggetto di commento, appare necessario prevedere un adeguato

periodo transitorio per consentire alle imprese di prepararsi all'attuazione delle nuove disposizioni, nonché regole specifiche per la contabilizzazione degli effetti derivanti della prima applicazione delle innovate norme.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore approfondimento delle tematiche dell'articolato in oggetto, porgiamo i nostri migliori saluti.

Il Direttore Generale

*S. Micossi*